SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Gudino de Ciarcia Thais Marianela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Gudino de Ciarcia Thais Marianela nata a Caracas D.tto Capital il 3 aprile 1967, cittadina venezuelana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «Abogado», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» il 20 settembre 1989;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de Abogados del Districo Capital», dal 6 aprile 1990 al n. 21508;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi del 28 settembre 2006 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Roma, come da quest'ultima confermato in data 7 dicembre 2005;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gudino de Ciarcia Thais Marianela, nata a Caracas D.tto Capital il 3 aprile 1967, cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A00377

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosini Eliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rosini Eliana nata a Sao Paulo (Brasile) il 17 novembre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diploma de Psicologo» presso l'«Istituto Unificado Paulista» il 23 dicembre 1987;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Conselho Regional de Psicologia SP» dal dicembre 1987;

Visto le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Rosini Eliana nata a Sao Paulo (Brasile) il 17 novembre 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00378

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Scelzo Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Scelzo Anna, nata a Salerno il 5 agosto 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psychologist», conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in lettere» conseguito presso l'«Università degli studi di Milano» in data 1° luglio 1997 e del «Bachelor of Science», conseguito presso la «Open University» in data 31 dicembre 2003;

Considerato che è iscritta presso la «British Psychologicol Society» come «graduate member» dal 26 febbraio 2004;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità del Regno Unito nel caso della sig.ra Scelzo Anna si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b* della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 14 settembre 2004, 28 aprile 2005, 20 settembre 2005 e del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra citate;

Ritenuto che non sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo, sezione B, settore tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;

Decreta:

Alla sig.ra Scelzo Anna, nata a Salerno il 5 agosto 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione B settore «tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00379

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a seguito della sua mancata inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, che stabilisce un programma di revisione comunitaria delle sostanze attive in commercio in UE alla data del 26 luglio 1993 e definisce un periodo transitorio in cui è consentito agli Stati membri concedere, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive;

Visto il regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo all'attuazione della prima fase del programma di revisione comunitaria, di cui all'art. 8, comma 2 della citata direttiva 91/414/CEE, delle sostanze attive in commercio in UE alla data del 26 luglio 1993, fra cui compare anche l'azynphos methyl;

Visto, inoltre, l'art. 19 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, che definisce le modalità procedurali amministrative per l'approvazione delle sostanze attive ai fini del loro inserimento nell'allegato I della direttiva medesima;

Considerato che, alla luce della procedura di cui all'art. 19 della citata direttiva 91/414/CEE, non è stato possibile raggiungere una maggioranza qualificata favorevole alla proposta della Commissione di inclusione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I della suddetta direttiva, nè presso il Comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale - sezione fitosanitaria - né presso il Consiglio dell'Unione europea;

Considerato, tuttavia, che presso il Consiglio dell'Unione europea è stata raggiunta una maggioranza qualificata contraria alla proposta della Commissione, di inclusione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede che, in siffatte circostanze, la Commissione può riservarsi di avanzare o meno ulteriori proposte;

Considerato che la Commissione ha ritenuto di non avanzare ulteriori proposte e che nessuna decisione è stata pertanto adottata in merito all'inclusione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 14 luglio 1991;

Considerato che, di conseguenza, alla data del 1º gennaio 2007 la sostanza attiva azynphos methyl non risulta iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005, ed in particolare l'art. 1, che proroga al 31 dicembre 2006 il termine del periodo transitorio, di cui all'art. 8, comma 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concesso agli Stati membri per rilasciare, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto del regolamento CEE n. 3600/92;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della citata direttiva 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 6;

Considerato che, alla luce del citato regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005 e del citato art. 4, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dal 1º gennaio 2007 non è più possibile concedere, mantenere o variare autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni già concesse all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl;

Considerato che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria per la vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;

Considerato il parere espresso dalla Commissione UE nella riunione del Comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale - sezione fitosanitaria - del 23-24 novembre 2006, secondo cui è preferibile che detto periodo di moratoria non ecceda i dodici mesi a decorrere dal 1º gennaio 2007, in analogia ai periodi di moratoria precedentemente concessi in occasione dell'adozione di decisioni di non inclusione di diverse sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto, pertanto, di poter fissare al 31 dicembre 2007 il termine per il periodo di moratoria in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva azynphos methyl non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Come conseguenza della mancata iscrizione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dal 1º gennaio 2007, non possono essere concesse nuove autorizzazioni all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl, in conformità dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl attualmente registrati, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze già esistenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva azynphos methyl sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA AZYNPHOS METHYL

Prodotto	Impresa	Numero registrazione	Data prima registrazione
AZIFLO	CHEMIA S.P.A.	7526	22/09/1988
AZIN 30 PB SIAPA	SIAPA S.R.L.	9072	31/12/1996
AZINFORT 25 PB	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	9942	12/02/1999
AZINFORT SC	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	8826	19/04/1996
AZIN PB 30	SIAPA S.R.L.	2084	02/01/1976
AZIN WSB	SIAPA S.R.L.	11995	18/03/2004
AZITHION E 20	SCAM S.P.A.	1438	02/05/1974
AZITHION PB	SCAM S.P.A.	596	16/02/1972
AZITION 20 L	TERRANALISI S.R.L.	8380	07/08/1993
AZITION 25	TERRANALISI S.R.L.	584	21/12/1971
BENZAFLO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	7444	09/03/1988
CHIMITHION PB	DIACHEM S.P.A.	2804	07/01/1980
CIRCUS	NEW AGRI S.R.L.	5855	06/04/1984
COTNION 20 EC	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	9507	16/02/1998
COTNION 25 WDG	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	9138	19/02/1997
COTNION PB	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	8622	23/12/1994
COTNION WSB	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	2190	12/04/1976
GUSATHION 20 EC	MAGAN ITALIA S.R.L.	1929	09/04/1976
GUSATHION 20 SC	MAGAN ITALIA S.R.L.	8569	03/12/1994
GUSATHION M 20	MAGAN ITALIA S.R.L.	2127	08/04/1976
GUSATHION POLVERE BAGNABILE	MAGAN ITALIA S.R.L.	2071	15/12/1975
KITION 30	ISAGRO ITALIA S.R.L.	2828	28/01/1981
LATHION 20 M	SIPCAM S.P.A.	2130	07/04/1976
LATHION METIL	SIPCAM S.P.A.	2129	30/03/1976
LATHION METIL 30 PB	SIPCAM S.P.A.	2138	07/04/1976
METAFOS	SIPCAM S.P.A.	1288	28/07/1973
METHATION PB	SIVAM S.P.A.	1021	09/02/1973
METILAZ 25 PB	PAVONI & C. S.p.A.	6333	24/04/1985
METILFIT	EUROZOLFI S.R.L.	5200	10/02/1983
RUMITION PB	SARIAF GOWAN S.P.A.	2202	10/04/1976
SARTION	ISAGRO ITALIA S.R.L.	166	15/06/1971
TOXATRIN 25 WP	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.	2088	02/01/1976

07A00346

DECRETO 11 gennaio 2007.

Riconoscimento del carattere scientifico alla «Fondazione SDN per la ricerca e l'alta formazione in diagnostica nucleare», istituto con personalità giuridica di diritto privato, in Napoli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE CAMPANIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 3 maggio 2006 da parte della Fondazione SDN per la ricerca e l'alta formazione in diagnostica nucleare con sede legale in Napoli, per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata»;

Vista la deliberazione della giunta della regione Campania 23 ottobre 2006, n. 1670, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento del carattere scientifico presentato dalla predetta Fondazione;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dalla sottocommissione presso la citata Fondazione in data 17 novembre 2006;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 21 dicembre 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È attribuito, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il riconoscimento del carattere scientifico alla «Fondazione SDN per la ricerca e l'alta formazione in diagnostica nucleare», Istituto con personalità giuridica di diritto privato, con sede legale in Napoli, via E. Gianturco, 111-113, per la disciplina «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata».

Roma, 11 gennaio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Presidente della regione Campania
BASSOLINO

07A00405

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 ottobre 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle società: B.T.I., unità di Brindisi; Opere Idriche, unità di Massafra; Seta Giovanna, unità di Lucera. (Decreto n. 39538).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991; n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'I.N.P.S., dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilità:

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati indivi-

duati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10 % rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dall'11 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quindici ex dipendenti della società B.T.I. (Brindisi), unità di Brindisi, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, così suddivisi:

dall'11 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per 8 unità;

dal 13 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per 2 unità;

dal 26 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per 3 unità;

dal 4 agosto 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità,

dal 10 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 116.964,39.

Art. 2.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, così come definito nell'accordo intervenuto in data 12 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di 1 ex dipendente della società Opere Idriche (Taranto), unità di Massafra (Taranto), che, per errore, non era stato inserito tra i destinatari del trattamento di mobilità autorizzato con l'art. 3 del decreto n. 36665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005, reg. 5, foglio 83.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 15.553,36.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 12 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi in favore di un numero massimo di sedici ex dipendenti della società Opere Idriche (Taranto); unità di Massafra (Taranto), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 36665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005, reg. 5, foglio 83.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 263.118,72.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10 %.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 9 gennaio 2006 al 31.12.2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 12 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 12 ex dipendenti della società Opere idriche (Taranto), unità di Massafra (Taranto), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, così suddivisi:

dal 9 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 16 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 18 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per 2 unità;

dal 17 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per 6 unità;

dal 26 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità:,

dal 2 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 163.116,49 (centosessantatremilacentosedici/49).

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dall'1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di diciotto ex dipendenti della società Seta Giovanna (Foggia), unità di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del

decreto n. 37400 del 23 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, reg. 6, foglio 67.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 264.978,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30 %.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dall'1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 2 ex dipendenti della società Seta Giovanna (Foggia), unità di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 34.613,76.

Art. 4.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad € 858.344,72 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 267

07A00261

DECRETO 14 novembre 2006.

Estensione, a diversi settori produttivi della regione Liguria, degli interventi di concessione in deroga, previsti dal decreto interministeriale n. 36961 del 26 settembre 2005. (Decreto n. 39738).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il verbale di accordo in data 12 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Liguria, provincia di Savona, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi e le ripercussioni sull'indotto derivanti dalla crisi della Ferrania in A.S. nella regione Liguria, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattarnnto di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori del citato settore;

Visto il limite di spesa di 2 milioni di euro fissato nel verbale del 12 luglio 2005

Visto il decreto interministeriale n. 36961 del 26 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2005, reg. 5, foglio 34, con il quale, ai sensi dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati attribuiti 2 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, alle imprese operanti nell'indotto Ferrania in A.S. della regione Liguria;

Visto l'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che sposta al 31 dicembre 2006 il termine per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, concessi sulla base di accordi governativi di settore sulla competenza 2005;

Visto il verbale di accordo intervenuto in sede territoriale il 10 luglio 2006;

Visto il verbale di accordo del 18 luglio 2006 stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, relativo alla modifica del precedente accordo governativo del 12 luglio 2005 concluso ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che le difficoltà economiche e produttive si sono estese ad altri comparti e settori, determinando difficoltà sul piano occupazionale, anche per imprese non appartenenti ai settori di cui al citato decreto interministeriale n. 36961 del 26 settembre 2005;

Ritenuto, pertanto, in attuazione all'accordo governativo del 18 luglio 2006, di estendere ai diversi settori produttivi della regione Liguria gli interventi di concessione in deroga previsti dal decreto interministeriale n. 36961 del 26 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando l'ammontare massimo complessivo di spesa che rimane fissato a 2 milioni di euro a valere sulla competenza 2005 del Fondo per l'occupazione, sono estesi ai diversi settori produttivi della regione Liguria gli interventi di concessione in deroga previsti dal decreto interministeriale n. 36961 del 26 settembre 2005.

Art. 2.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 1, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al decreto interministeriale n. 36961 deI 26 settembre 2005 come modificato dal presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 269

07A00262

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti, o ex dipendenti, delle società: Valtur, unità di Roma; Synthesis Spa, unità di Massa; Axaff Srl, unità di Massa. (Decreto n. 39731).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale o di mobilità, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della leggge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale o di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 30 aprile 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario pro-tempore on.le Pasquale Viespoli in data 30 marzo 2006, in favore di un numero massimo di trentasei ex dipendenti della società Valtur unità di Roma, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 380.912,47.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 9 giugno 2006, in favore di un numero massimo di venti dipendenti della società Synthesis S.p.a. unità di Massa, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 36891 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 165;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 303.040,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 9 giugno 2006, in favore di un numero massimo di trentotto dipendenti della società Axaff S.r.l. unità di Massa, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 36891 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 165, secondo la seguente articolazione temporale:

ventinove lavoratori dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

un lavoratore dal 1º gennaio 2006 al 28 febbraio 2006;

cinque lavoratori dal 1º gennaio 2006 al 31 marzo 2006;

tre lavoratori dal 1º gennaio 2006 al 30 apile 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 509.873,65.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

La concessione dei trattamenti di mobilità e di CIGS disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 1.193.826,92 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro ai Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 272

07A00264

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di imprese operanti nella regione Abruzzo. (Decreto n. 39732).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 27 giugno 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno, metalmeccanico,

chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la mediazione dell'on.le Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla presenza della D.G. Ammortizzatori e I.O., della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro, della direzione regionale del lavoro dell'Abruzzo e della regione Abruzzo, con il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi del settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno, metalmeccanico, chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo; e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali da essa derivanti;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno, metalmeccanico, chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale d'accordo ministeriale stipulato in data 28 giugno 2006, allegato al presente decreto, può essere concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, altresì alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzature, elettronico, telecomunicazioni, edilizia, legno meltalmeccanico, chimico, agroalimentare, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica e forniture industriali della regione Abruzzo.

Art. 2

Le parti concorderanno presso la regione Abruzzo la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilità, i criteri e le modalità di erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori, nonché i codici ATECO identificativi delle aziende aventi diritto.

Art. 3.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 12 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 3, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 268

07A00265

DECRETO 7 dicembre 2006.

Sostituzione di un componente della commissione speciale esercenti attività commerciali presso il comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Considerato:

che con decreto n. 10 in data 24 novembre 2006 veniva ricostituita la commissione speciale per esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale INPS;

che tale commissione risulta composta dai membri di diritto individuati dall'art. 44 della legge n. 88/1989 e da quattro rappresentanti della categoria stessa;

che in tale decreto venivano designati quali componenti i signori:

Sprocatti Ennio - Confcommercio;

Marchitelli Antonio - Confcommercio;

Santangelo Paolo - Confcommercio;

Zoccolo Nicola - Confesercenti;

che il sig. Marchitelli Antonio essendo anche membro del comitato provinciale INPS (rappresentante dei lavoratori autonomi), assume di diritto la presidenza della commissione di che trattasi e pertanto, in seno alla stessa va sostituito con altro rappresentante;

Vista la nota del 6 dicembre 2006 con la quale la Confcommercio di Campobasso ha designato, in sostituzione del sig. Marchitelli Antonio, il sig. Spina Angelo, nato a Campobasso il 5 febbraio 1975;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Spina Angelo, nato a Campobasso il 5 febbraio 1975, è nominato componente della commissione speciale esercenti attività commerciale in seno al comitato provinciale INPS, in rappresentanza della Confcommercio, in sostituzione del sig. Marchitelli Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni da detta pubblicazione.

Campobasso, 7 dicembre 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

07A00342

DECRETO 10 gennaio 2007.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 30 aprile 1968, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Ritenuto di dover determinare, per effetto delle disposizioni recate dei commi 785 e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2006, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché a quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso, nella seduta del 4 aprile 2006, dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2006, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2006, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di € 44,89.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2006, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: FERRARO

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	53,34	38,19	47,17	48,81	50,64	53,24
2	AL	ALESSANDRIA	58,96	45,58	50,18	52,67	55,52	58,19
3	AN	ANCONA	55,58	45,28	49,67	52,31	53,94	57,07
4	AO	AOSTA	56,56	46,71	51,05	51,46	54,93	56,08
5	AR	AREZZO	56,51	46,51	51,20	53,90	56,03	58,79
6	AP	ASCOLI PICENO	51,80	42,85	47,31	—	51,26	53,09
7	AT	ASTI	56,68	46,18	51,25	54,22	56,46	59,09
8	AV	AVELLINO	53,87	46,65	50,87	51,58	55,26	57,30
9	BA	BARI	52,76	42,56	46,70	46,76	50,85	52,68
10	BL	BELLUNO	56,92	47,49	51,56	59,83	57,65	59,91
11	BN	BENEVENTO	53,18	44,56	48,81	48,43	52,37	55,30
12	BG	BERGAMO	56,32	45,02	49,36	52,28	54,63	58,80
13	BI	BIELLA	57,50	44,85	49,81	52,29	55,70	59,30
14	BO	BOLOGNA	57,00	46,50	51,71	53,25	57,79	61,60
15	BZ	BOLZANO	56,72	50,07	54,82	56,76	57,51	56,65
16	BS	BRESCIA	57,19	48,37	52,98	55,78	57,62	58,01
17	BR	BRINDISI	50,52	36,97	45,36	—	48,01	50,15
18	CA	CAGLIARI	53,96	47,21	51,05	50,52	56,72	59,71
19	CL	CALTANISSETTA	53,28	42,33	46,88	48,21	50,93	53,11
20	CB	CAMPOBASSO	49,40	56,77	60,29	60,12	67,10	72,69
21	CE	CASERTA	50,49	32,62	48,34	—	51,61	55,46
22	CT	CATANIA	51,83	41,08	46,39	—	50,01	53,35
23	CZ	CATANZARO	51,02	44,64	49,80	52,45	54,29	57,51
24	CH	CHIETI	51,49	43,00	47,08	48,24	50,88	53,25
25	CO	COMO	58,47	47,68	52,36	54,98	57,48	59,92
26	CS	COSENZA	51,80	44,80	50,03	52,85	54,31	57,99
27	CR	CREMONA	58,10	53,95	53,39	56,70	60,36	65,30
28	KR	CROTONE	47,66	46,30	50,29	53,28	57,75	63,80
29	CN	CUNEO	56,85	45,53	50,83	53,48	56,25	60,15
30	EN	ENNA	55,32	47,71	51,51	57,44	57,48	59,89
31	FE	FERRARA	57,05	43,73	52,99	59,96	61,00	63,68
32	FI	FIRENZE	56,01	46,17	51,29	—	56,65	58,93
33	FG	FOGGIA	58,71	47,27	52,21	53,33	57,07	59,45
34	FO	FORLÌ/RIMINI	57,54	44,72	50,36	49,74	54,62	59,29
35	FR	FROSINONE	49,71	40,59	45,32	—	49,98	—
36	GE	GENOVA	53,88	41,61	45,79	48,38	49,71	52,37
37	GO	GORIZIA	54,86	43,42	47,99	48,59	53,14	55,92
38	GR	GROSSETO	55,86	46,63	50,97	51,40	55,56	58,72
39	IM	IMPERIA	53,32	43,31	47,13	50,01	51,73	53,61
40	IS	ISERNIA	51,65	38,13	46,11	—	50,55	—
41	SP	LA SPEZIA	53,35	43,14	47,39	49,60	49,01	50,73
42	AQ	L'AQUILA	52,63	42,25	45,69	—	50,01	53,45
43	LT	LATINA	53,59	44,30	48,68	50,41	52,52	55,21
44	LE	LECCE	54,20	41,98	48,05	49,82	53,09	55,87
45	LC	LECCO	58,47	47,68	52,36	54,98	57,48	59,92
46	LI	LIVORNO	53,77	44,99	49,52	52,28	54,76	57,26
47	LO	LODI	56,61	44,88	49,58	52,41	55,23	57,88
48	LU	LUCCA	55,62	45,35	49,77	49,96	54,44	58,22
49	MC	MACERATA	53,60	42,82	47,56	49,87	52,06	55,05
50	MN	MANTOVA	59,52	57,04	60,96	63,60	68,52	73,13
51	MS	MASSA CARRARA	48,48	43,05	49,61	—	53,11	56,42
52	MT	MATERA	53,97	38,86	45,86	46,33	49,16	51,35

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
53	ME	MESSINA	51,32	42,06	47,33	48,84	50,87	53,92
54	MI	MILANO	56,03	44,78	49,29	52,11	54,83	57,73
55	MO	MODENA	61,30	54,72	58,82	64,12	67,14	73,94
56	NA	NAPOLI	52,65	40,03	50,11	48,93	54,03	55,78
57	NO	NOVARA	57,32	45,25	50,51	51,98	56,47	59,16
58	NU	NUORO	61,88	50,68	54,75	49,04	63,52	64,44
59	OR	ORISTANO	56,84	47,00	52,76	65,05	59,68	62,76
60	PD	PADOVA	7,74	47,24	52,91	52,93	58,59	63,57
61	PA	PALERMO	53,05	42,26	47,02	48,95	50,78	53,51
62	PR	PARMA	59,23	45,25	51,01	54,59	58,40	62,97
63	PV	PAVIA	58,35	47,93	52,89	55,94	58,57	61,27
64	PG	PERUGIA	56,12	45,05	48,98	51,53	54,09	58,07
65	PU	PESARO URBINO	54,08	44,12	48,36	50,76	52,69	55,58
66	PE	PESCARA	51,72	40,93	44,71	48,93	48,57	50,65
67	PC	PIACENZA	57,48	47,30	51,95	53,98	57,82	61,38
68	PI	PISA	55,87	45,90	50,47	51,12	55,38	58,01
69	PT	PISTOIA	59,92	47,16	52,89	55,81	58,60	61,32
70	PN	PORDENONE	54,91	44,09	48,48	48,94	54,02	56,93
71	PZ	POTENZA	49,31	41,50	45,48	47,60	49,44	51,78
72	PO	PRATO	55,76	46,13	51,17	—	56,30	58,62
73	RG	RAGUSA	55,96	44,16	49,22	52,00	53,98	54,97
74	RA	RAVENNA	56,37	43,01	49,39	49,64	55,43	60,31
75	RC	REGGIO CALABRIA	48,64	39,43	46,84	50,05	51,98	54,93
76	RE	REGGIO EMILIA	61,44	52,43	55,93	60,03	65,18	76,36
77	RI	RIETI	57,66	42,53	46,60	49,52	51,77	53,95
78	RM	ROMA	70,12	43,33	47,99	—	53,03	55,81
79	RO	ROVIGO	55,15	44,75	49,05	50,06	55,01	58,85
80	SA	SALERNO	54,60	42,24	48,97	49,31	53,57	55,40
81	SS	SASSARI	53,43	50,36	54,77	48,05	61,30	63,57
82	SV	SAVONA	52,66	40,97	45,36	47,58	49,38	51,68
83	SI	SIENA	57,36	45,92	51,01	54,05	56,42	59,27
84	SR	SIRACUSA	55,20	38,68	48,63	50,64	52,13	54,21
85	SO	SONDRIO	54,82	43,74	49,41	52,32	54,22	57,32
86	TA	TARANTO	51,89	42,80	48,09	50,05	52,65	54,41
87	TE	TERAMO	51,95	48,14	51,67	—	55,14	57,64
88	TR	TERNI	52,52	42,26	46,56	48,13	51,10	53,86
89	TO	TORINO	58,66	46,06	51,17	53,98	56,68	59,52
90	TP	TRAPANI	53,22	42,38	47,22	46,53	50,89	52,61
91	TN	TRENTO	61,18	48,78	55,80	61,35	65,02	70,80
92	TV	TREVISO	58,89	48,60	53,31	53,74	58,11	58,60
93	TS	TRIESTE	54,62	43,50	47,86	47,61	53,72	54,48
94	UD	UDINE	53,85	46,22	50,53	48,35	56,57	61,89
95	VA	VARESE	59,14	43,48	49,18	51,11	52,76	55,62
96	VE	VENEZIA	57,44	44,12	50,21	52,98	56,43	59,79
97	VCO	VERB. CUSIO OSSOLA	58,43	45,56	50,84	53,58	56,77	59,52
98	VC	VERCELLI	58,68	45,42	52,51	51,27	58,94	64,73
99	VR	VERONA	57,46	49,69	53,69	57,36	62,30	68,25
100	VV	VIBO VALENTIA	50,56	38,00	48,06	50,28	52,13	55,20
101	VI	VICENZA	57,59	49,38	53,60	53,61	58,32	62,07
102	VT	VITERBO	54,05	43,76	48,24	49,62	52,84	54,91

07A00343

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 gennaio 2007.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2007, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 4,62%.

Roma, 3 gennaio 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

07A00376

DECRETO 11 gennaio 2007.

Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano e a gas di petrolio liquido (GPL).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 238 della legge finanziaria 2007, che autorizza la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1» nonché per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;

Visto che il suddetto art. 1, al comma 2, prevede da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di un decreto che determini priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) nonché agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;

Visto il regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1998, n. 256;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256;

Visto l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i quali prevedono l'applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate entro i tre anni dalla data di immatricolazione e l'estensione dei benefici alle persone giuridiche;

Visto l'art. 5-*sexies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, relativamente alle agevolazioni per le installazioni di impianti, prevede la possibilità di utilizzo del credito di imposta per soggetti interessati alla filiera di settore;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, da ultimo, pone in essere il perfezionamento delle modalità di applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione ai sensi del predetto art. 5-*sexies*;

Visto il decreto interdirettoriale 11 settembre 2006, che individua le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai soggetti ammessi a fruire del credito di imposta;

Visto che occorre stabilire l'entità del contributo per le operazioni di installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1», sulla base anche del

listino dei prezzi reso disponibile dall'associazione di categoria Consorzio Ecogas, in qualità si soggetto incaricato della gestione informatica dell'intervento;

Considerato che le vigenti procedure possono essere applicate per il riconoscimento dei contributi alle operazioni di installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1» definiti nella loro entità dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. L'entità del contributo previsto dall'art. 1, comma 238 della legge finanziaria per il 2007 per le installazioni di impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1», è stabilita in euro 350.

Art. 2.

1. Il contributo di cui al precedente art. 1, è riconosciuto per le installazioni di impianti realizzate, mediante collaudo della motorizzazione civile, a partire dal primo gennaio 2007, secondo le vigenti procedure di attuazione dell'art. 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00344

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in paticolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della Radiotelevisione» e, in particolare, l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i princìpi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevede che, «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo

anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione S.p.a. per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 393/05/CONS del 13 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2005, sulla scelta delle società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione S.p.a.;

Tenuto conto della nota della Rai del 14 luglio 2006 (prot. n. DG/1096) con la quale è stato trasmesso al Ministero delle comunicazioni il bilancio relativo all'esercizio 2005, approvato dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti con delibera del 28 giugno 2006;

Vista la deliberazione 393/05/CONS del 13 ottobre 2005 dell'Autorità per le granzie nelle comunicazioni, con la quale è stata individuata la società di revisione Deloitte & Touche S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005;

Tenuto conto, altresì, della nota della Rai del 27 ottobre 2006 (prot. n. P/2962) con la quale è stato trasmesso al Ministero delle comunicazioni il rapporto redatto da Deloitte & Touche S.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2005 della Rai - Radiotelevisione S.p.a.;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Rai - Radiotelevisione S.p.a. del 5 dicembre 2006 che ha approvato lo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2007-2009;

Considerati i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2005, ultimo bilancio trasmesso dalla Rai - Radiotelevisione S.p.a. al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2004;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2005;

Considerato che la misura del canone di abbonamento non è stata modificata in relazione agli anni 2005 e 2006;

Tenuto conto che, in vista della transizione al digitale, sono prevedibili investimenti finalizzati ad assicurare l'adempimento di specifici obblighi e che, in tale quadro, potrà essere valutata, compatibilmente con le esigenze di bilancio dello Stato, l'attribuzione di ulteriori risorse;

Tenuto conto dei costi che la Rai - Radiotelevisione S.p.a. dovrà prevedibilmente sostenere nell'anno 2007 per l'espletamento del servizio pubblico;

Visti il tasso di inflazione come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica per gli anni 2005 e 2006 e il tasso di inflazione programmato come definito dal Documento di programmazione economica e finanziaria 2007/2001;

Ritenuto di dover adeguare la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2007, in relazione al tasso di inflazione rilevato per gli anni 2005 e 2006, tenendo conto dei costi di servizio pubblico da sostenere prevedibilmente nel 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2007 la misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è fissata in € 48,88.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di € 48,88 in due rate trimestrali di € 25,43.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di € 1,96 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando € 95,81.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2007.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 1

ALLEGATO

TABELLA N. 1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Tassa di concessione

	Canone €	Sovrapprezzo €	Tassa di concessione governativa €	I.V.A. €	totale €
Annuale	0,22	95,81	4,13	3,84	104,00
Semestrale	0,11	48,88	2,12	1,96	53,07
Trimestrale	0,05	25,43	1,14	1,02	27,64

TABELLA N. 2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone €	I.V.A. €	T.C.G. €	Totale €
Gennaio-giugno	48,99	1,96	2,12	53,07
Febbraio-giugno	40,83	1,63	2,12	44,58
Marzo-giugno	32,66	1,31	2,12	36,09
Aprile-giugno	24,50	0,98	2,12	27,60
Maggio-giugno	16,33	0,65	2,12	19,10
Giugno	8,17	0,33	2,12	10,62
Gennaio-dicembre	96,03	3,84	4,13	104,00
Febbraio-dicembre	89,82	3,59	4,13	97,54
Marzo-dicembre	81,65	3,27	4,13	89,05
Aprile-dicembre	73,49	2,94	4,13	80,56
Maggio-dicembre	65,32	2,61	4,13	72,06
Giugno-dicembre	57,16	2,29	4,13	63,58
Luglio-dicembre	48,99	1,96	4,13	55,08
Agosto-dicembre	40,83	1,63	4,13	46,59
Settembre-dicembre	32,66	1,31	4,13	38,10
Ottobre-dicembre	24,50	0,98	4,13	29,61
Novembre-dicembre	16,33	0,65	4,13	21,11
Dicembre	8,17	0,33	4,13	12,63

TABELLA N. 3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	Canone annuale €
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	5.961,06
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso	1.788,33
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	894,15
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	357,66
e) strutture ricettive di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	178,84

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici è dovuto un canone annuo di abbonamento 26,30 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.).

TABELLA N. 4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo €	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV €
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra. .	288,52	288,52	0,60	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria.	288,52	288,52	0,45	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria.	288,52	288,52	0,30	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	288,52	288,52	0,15	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	222,35	222,35	0,07	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

07A00345

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 gennaio 2007.

Cancellazione di alcune varietà di mais iscritte nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione
9613	Mais	PR32M50	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	02/02/2006
9617	Mais	PR33W81	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	02/02/2006
5116	Mais	PR34E79	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	24/02/1998
7919	Mais	PR38T27	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	23/12/2002
5109	Mais	Balka	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	24/02/1998
5106	Mais	Damiana	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	24/02/1998
5127	Mais	Germana	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	24/02/1998
8575	Mais	PR36K20	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	18/12/2003
2555	Mais	Cecilia	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	20/02/2004

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A00299

DECRETO 9 gennaio 2007.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
3039	Killian	200	HS	Panam France SARL – Francia
10030	ES Celadon Duo	200	HS	Euralis Semences – Francia
10031	ES Coulomb Duo	200	HS	Euralis Semences – Francia
10052	Scadora	200	HT	Caussade Semences - Francia
10053	Scafort	200	HT	Caussade Semences - Francia
10054	Barsa	200	HT	Caussade Semences - Francia
10044	Karti CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10045	Jerki CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10049	Mondi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10050	Lacti CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10070	Codival	200	HS	Caussade Semences - Francia
10071	Yogi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10072	Scelior	200	HS	Caussade Semences - Francia
10073	Majesti CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10074	Footi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10076	Happi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10152	**DKC2971**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10153	**DKC2870**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10190	NK Altius	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10102	**PR38T76**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10103	**PR38K46**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10231	ES Imanol	200	HS	Euralis Semences – Francia
10234	ES Adibou	200	HS	Euralis Semences – Francia
10242	Nebora	200	HT	Maisadour Semences - Francia
10244	**MAS 26D**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
10266	Moby	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10299	Mancato	200	HT	Panam France SARL – Francia
10344	Portimo	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10349	**GDM421**	200	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
09738	Moschus	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10041	Muzi CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
10042	Lorri CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
10079	Sexxym	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia

10080	Friedrixx	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10191	NK Fortius	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10192	NK Takeo	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10193	Cadowax	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10194	Goldrubi	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10209	Anjou 387	300	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10107	**PR38F33**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10108	**PR37Y12**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10109	**PR37N54**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10111	**PR37N01**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10114	**PR36D79**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10118	**PR36H43**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10246	Clarino	300	HS	Maisadour Semences - Francia
10248	Cultura	300	HS	Maisadour Semences - Francia
10250	**MAS 48V**	400	HS	Maisadour Semences - Francia
10251	Cadoma	300	HS	Maisadour Semences - Francia
10274	**MT261**	300	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
10278	**MT331**	300	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
10279	**MT291**	300	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
10327	Goldmiller	300	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. – USA
10350	**GDM430**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10351	**GDM437**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10037	Codiplay	400	HS	Caussade Semences - Francia
10038	Codisud	400	HS	Caussade Semences - Francia
10039	Friski CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
10064	Agro Joule	400	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10065	Agro Kelvin	400	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10082	Midixx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10083	Elvixx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10186	Connect	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Corn States International SARL - Francia
10196	Securis	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia

10212	**LG3396**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10214	Aaldoo	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10119	**PR36H49**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10120	**PR36Y84**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10122	**PR35T06**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10123	**PR36D32**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10126	**PR35Y68**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10236	ES Nashi	400	HS	Euralis Semences – Francia
10237	ES Babacar	400	HS	Euralis Semences – Francia
10253	Caban	400	HS	Maisadour Semences - Francia
10317	**DAS03403**	400	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10330	Goldfirst	400	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. – USA
10352	**GDM551**	500	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
9469	NK Galactic	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
2894	Enrico	500	HS	Institut Za Kukuruz Zemun Polje – Serbia e Montenegro
10034	Potami CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
10035	Gratifi CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
10078	Alurexx	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10084	Arlesia	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10085	Thalexx	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10187	Diptic	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Corn States International SARL - Francia
10189	Catodic	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Corn States International SARL - Francia
10198	NK Famoso	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10216	Sandella	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10221	**AAWAX557**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10133	**PR33T56**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10256	Caresio	500	HS	Maisadour Semences - Francia
10257	**MAS 57A**	500	HS	Maisadour Semences - Francia
10311	Elioso	500	HS	Semillas Batlle S.A. – Spagna
10315	Saputo	500	HS	Eurogen srl – Pergusa (EN)
10318	Oxxia	500	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia

10291	Tauste	500	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
10355	**GDM601**	500	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10364	Aguado	500	HS	Advanta France – Francia
10365	**LG3535**	500	HS	Advanta France – Francia
9606	**PR34N41**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
3491	Tuono	600	HS	Panam France SARL – Francia
10175	**DKC6574**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10176	**DKC6677**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10200	NK Heroic	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10201	Strategic	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10202	NK Smeraldo	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10228	**LG3693**	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10137	**PR33A21**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10141	**PR32G44**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10142	**PR33Y74**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10143	**PR32N89**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10144	**PR32T83**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10146	**PR32P49**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10261	Carnela	600	HS	Maisadour Semences - Francia
10262	Cadence	600	HS	Maisadour Semences - Francia
10319	**DAS03605**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10320	**DAS03703**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10321	**DAS03705**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10322	**DAS03706**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10323	**DAS04701**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10294	Boara	600	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
10296	Manisa	600	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
10310	Eldora	600	HS	Panam France SARL – Francia
10370	**ISH604**	600	HS	ISTA S.p.A. – Milano
1810	Smederevo	700	HS	Institut Za Kukuruz Zemun Polje – Serbia e Montenegro
1848	Topola	700	HS	Institut Za Kukuruz Zemun Polje – Serbia e Montenegro
2879	Mataro	700	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
2582	Menorca	700	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna

2859	Girona	700	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
2858	Tarragona	700	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
10229	Aamadeon	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10148	**PR31D24**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10149	**PR31D58**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10150	**PR31P41**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10151	**PR31A34**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10263	Cinzia	700	HS	Maisadour Semences - Francia
10264	Cristina	700	HT	Maisadour Semences - Francia
10361	Siliana	700	HS	Stefanoni Clara – Motta di Livenza (TV)
10373	**ISH704**	700	HS	ISTA S.p.A. – Milano
10374	**ISH705**	700	HS	ISTA S.p.A. – Milano

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* MONTONE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A00300

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 novembre 2006.

Recepimento della direttiva 2006/27/CE della Commissione del 3 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinano alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, di recepimento della direttiva 1999/25/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1995, di recepimento della direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2002/41/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, di recepimento della direttiva 2005/30/CE che modifica la direttiva 97/24/CE;

Vista la direttiva 2006/27/CE della Commissione del 3 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 66 dell'8 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/14/CEE, e modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/34/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato II del presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995, di recepimento della direttiva 95/1/CE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.

Art. 4.

1. L'allegato III del capitolo 1, gli allegati I e II del capitolo 3, l'allegato I del capitolo 4, gli allegati I, II, VI e VII del capitolo 5, l'allegato del capitolo 7, gli allegati I, III e IV del capitolo 9, il titolo e l'allegato I del capitolo 11 e gli allegati I e II del capitolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per i veicoli a due o tre ruote che soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione e di recepimento delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE come da ultimo modificate dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.

2. A decorrere dal 1° luglio 2007, per qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote che non sia conforme alle disposizioni fissate nelle norme di attuazione e di recepimento delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE, come da ultimo modificate dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE.

Art. 6.

1. Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO I

L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di recipimento della direttiva 93/14/CE, è modificato come segue:

1) È aggiunto il punto 2.1.1.3 seguente:

«2.1.1.3. Le guarnizioni di freni non possono contenere amianto.»

2) L'appendice 1 è modificata come segue:

a) I punti 1.1.1 e 1.1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.1. L'efficienza prescritta per i dispositivi di frenatura si basa sulla distanza di frenatura e/o sulla decelerazione media di regime. L'efficienza di un dispositivo di frenatura è determinata misurando la distanza di frenatura in funzione della velocità iniziale del veicolo e/o misurando la decelerazione media di regime durante la prova.

1.1.2. La distanza di frenatura è la distanza coperta dal veicolo dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando sino al momento in cui il veicolo si ferma; la velocità iniziale del veicolo, v_1, è la velocità nel momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo di frenatura; la velocità iniziale non deve essere inferiore al 98 % della velocità prescritta per la prova in questione. La decelerazione media di regime (d_m) è calcolata come la decelerazione media in funzione della distanza nell'intervallo tra v_b e v_e , utilizzando la seguente formula:

$$d_m = \frac{v_b^2 \quad v_e^2}{25,92(s_e - s_b)} \ m/s^2$$

d_m = decelerazione media di regime

v_1 = cfr. definizione di cui sopra

v_b = velocità del veicolo a 0,8 v_1 espressa in km/h

v_e = velocità del veicolo a 0,1 v_1 espressa in km/h

s_b = distanza coperta tra v_1 e v_b espressa in metri

s_e = distanza coperta tra v_1 e v_e espressa in metri

Velocità e distanza devono essere determinate utilizzando strumenti che abbiano una precisione di ± 1 %, alla velocità prescritta per la prova. La "d_m" può essere determinata seguendo metodi diversi dalla misurazione di velocità e distanza; in questo caso, la precisione nel calcolo della "d_m" dovrà essere di ± 3 %»;

b) Al punto 1.1.3 il termine «componente» è sostituito da «veicolo»;

c) Il punto 1.2.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.2.1.1. Le prescrizioni relative all'efficienza minima sono quelle previste qui di seguito per ciascuna categoria di veicolo; il veicolo deve soddisfare le prescrizioni relative alla distanza di frenatura e alla decelerazione media di regime per la corrispondente categoria, senza che sia necessario misurare entrambi i parametri.»;

d) Il punto 1.4.2.1 è sostituito dal seguente:

«1.4.2.1. Il veicolo ed il freno o i freni da sottoporre alla prova devono essere praticamente asciutti ed il freno o i freni devono essere freddi. Un freno è considerato freddo quando la sua temperatura, misurata sul disco oppure all'esterno del tamburo, è inferiore a 100 °C;».

ALLEGATO II

L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di recepimento della direttiva 93/34/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

Il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione, nel caso di ciclomotori); ciascuna caratteristica può comprendere vari caratteri. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso;».

ALLEGATO III

L'allegato I al deceto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di recepimento della direttiva 93/34/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. VELOCITÀ MASSIMA

La velocità massima del veicolo deve essere espressa in chilometri/ora con la cifra corrispondente al numero intero più vicino alla media aritmetica dei valori delle velocità misurate durante due prove consecutive, i quali non differiscano di oltre il 3 %. Se coincide con la metà di due numeri interi, la media aritmetica è arrotondata al numero superiore. Nel caso di veicoli per il quali la velocità massima non è limitata dalla relativa definizione di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2002/24/CE, non è necessaria alcuna prova di omologazione e la velocità massima accettata è quella dichiarata dal fabbricante del veicolo nella scheda informativa figurante nell'allegato II della direttiva 2002/24/CE.»

ALLEGATO IV

Gli allegati al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

1) Nel punto II.1 dell'appendice 2 dell'allegato III del capitolo 1, è soppresso il quinto trattino.

2) Il capitolo 3 è modificato come segue:

a) L'allegato I è modificato come segue:

i) Il titolo è sostituito dal seguente:

«PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE SPORGENZE ESTERNE DEI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE»;

ii) È aggiunto il punto 3.6 seguente:

«3.6. Nel caso di veicoli a due ruote dotati di una forma di struttura o di pannelli destinati a racchiudere interamente o parzialmente il conducente o i passeggeri o a coprire componenti del veicolo, l'autorità di omologazione o il servizio tecnico possono, a propria discrezione e dopo averne discusso con il fabbricante del veicolo, applicare le prescrizioni del presente allegato, o dell'allegato II, a tutto il veicolo o a una sua parte in base a una valutazione della condizione più sfavorevole.»;

iii) Il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2. Le estremità delle leve a mano della frizione e dei freni devono essere sensibilmente sferiche e avere un raggio di curvatura di almeno 7 mm. I bordi esterni di queste leve devono avere un raggio di curvatura di almeno 2 mm. La verifica è effettuata con le leve in posizione di riposo.»

b) Il titolo e il punto «CONSIDERAZIONI GENERALI» dell'allegato II sono sostituiti dal seguente:

«PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE SPORGENZE ESTERNE DEI VEICOLI A MOTORE A TRE RUOTE, QUADRICICLI LEGGERI E QUADRICICLI

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le prescrizioni di cui alla direttiva 74/483/CEE (*) (relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (categoria M1) valgono per i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone.

Considerando le diverse forme di costruzione di questi veicoli, l'autorità di omologazione o il servizio tecnico possono tuttavia, a propria discrezione e dopo averne discusso con il fabbricante dei veicoli, applicare le prescrizioni del presente allegato, o dell'allegato I, a tutto il veicolo o a una sua parte, in base a una valutazione della condizione più sfavorevole.

Ciò vale anche per le prescrizioni sottoindicate relative ai veicoli a tre ruote, ai quadricicli leggeri e ai quadricicli.

Le prescrizioni seguenti valgono per i veicoli a tre ruote, i quadricicli leggeri e i quadricicli destinati al trasporto di merci.

(*) GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4.»

3) Nell'allegato I del capitolo 4 sono aggiunti i seguenti punti 14 e 15:

«14. Per "veicolo non carrozzato" si intende un veicolo in cui l'abitacolo non è limitato da almeno quattro dei seguenti elementi: parabrezza, pianale, tetto e pareti o porte laterali e posteriori.

15. Per "veicolo carrozzato" si intende un veicolo in cui l'abitacolo è o può essere limitato da almeno quattro dei seguenti elementi: parabrezza, pianale, tetto e pareti o porte laterali e posteriori.»

4) Il capitolo 5 è modificato come segue:

a) L'allegato I è modificato come segue:

i) Il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

«2.3.2. Tutti i convertitori catalitici in dotazione originale devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

— il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,

— il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,

— il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

ii) Il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente e i punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2 sono soppressi:

«5.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

— il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,

— il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

— il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

b) L'allegato II è modificato come segue:

i) Il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente:

«2.4.2. Tutti i convertitori catalitici in dotazione originale devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

— il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,

— il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,

— il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

ii) Il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente e i punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2 sono soppressi:

«5.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

— il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,

— il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,

— il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

c) Il punto 4a dell'allegato VI è sostituito dal seguente:

«4a. Convertitori catalitici

4a.1. Convertitore catalitico d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

4a.1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico d'origine elencati all'allegato V, punto 3.2.12.2.1. (scheda d'informazione).

4a.2. Convertitore catalitico di ricambio d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

4a.2.1. Marca/marche e tipo/i di convertitore catalitico di ricambio d'origine elencati all'allegato V, punto 3.2.12.2.1. (scheda d'informazione).»

5) La figura 1 dell'allegato del capitolo 7 è sostituita dalla seguente:

Figura 1

6) Il capitolo 9 è modificato come segue:

a) Il punto 2.3.2.2 dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«2.3.2.2. Tutti i silenziatori d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

— il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,

— il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,

— il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»;

b) Il punto 2.3.2.2 dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«2.3.2.2. Tutti i silenziatori d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

— il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,

— il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,

— il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»;

c) Il punto 2.4.2.2 dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«2.4.2.2. Tutti i silenziatori d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

— il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,

— il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,

— il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»;

7) Il capitolo 11 è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA E CINTURE DI SICUREZZA DI CICLOMOTORI A TRE RUOTE, TRICICLI E QUADRICICLI»;

b) L'allegato I è modificato come segue:

i) Il punto 1.6 è sostituito dal seguente ed è inserito il punto 1.6a seguente:

«1.6. per "sedile" si intende una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine indica sia i sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente a un posto singolo. Un sedile concavo non è considerato un sedile secondo il punto 2.1.

1.6a. per "sedile concavo" si intende un posto in cui il passeggero siede a cavalcioni.»

ii) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. **PRESCRIZIONI GENERALI**

2.1. Nei casi in cui vengono installati, gli ancoraggi delle cinture di sicurezza devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente capitolo.

2.1.1. Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza devono essere installati per tutti i sedili dei ciclomotori a tre ruote, tricicli, quadricicli leggeri e quadricicli.

2.1.1.1. Sono prescritti punti di ancoraggio adatti a cinture a tre punti per tutti i sedili rispondenti alle due condizioni seguenti:

— se il sedile dispone di uno schienale o se un supporto consente di determinare l'angolo d'inclinazione dello schienale del manichino sperimentale e può essere considerato uno schienale, e

— se esiste un elemento strutturale laterale o trasversale dietro il punto H ad un'altezza superiore a 450 mm misurata dal piano verticale del punto H.

2.1.1.2. Per tutti gli altri sedili sono accettabili ancoraggi adatti alle cinture di sicurezza addominali.

2.1.2. Gli ancoraggi per le cinture di sicurezza non sono obbligatori per i ciclomotori a tre ruote o i quadricicli con una massa a vuoto inferiore a 250 kg.»

8) Il capitolo 12 è modificato come segue:

a) Dopo il titolo dell'allegato I del capitolo 12 è inserita la frase seguente:

«Ai fini del presente capitolo, per "veicolo carrozzato" si intende un veicolo per il quale l'abitacolo è o può essere limitato da almeno quattro dei seguenti elementi: parabrezza, pianale, tetto, pareti o porte laterali o posteriori.»;

b) Il punto 2.3.1 dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«2.3.1. Tutti i veicoli devono essere dotati di un dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza che consenta di rimuovere la brina o il ghiaccio sul parabrezza e l'appannamento della superficie interna del parabrezza.

Tale dispositivo non è tuttavia richiesto per i ciclomotori a tre ruote carrozzati con un motore di potenza non superiore a 4 kW o per i veicoli con un parabrezza installato in modo tale che non ci siano strutture di sostegno o pannelli fissati al parabrezza sporgenti posteriormente per più di 100 mm. Il dispositivo è richiesto per i veicoli con un tetto permanente o staccabile o retraibile.»

07A00266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 novembre 2006.

Impegno ed erogazione di € 14.319.069,14 a favore del comune di Napoli, per l'attuazione del programma di recupero urbano «Vele di Scampia».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visto, in particolare, l'art. 17 della citata legge n. 498/1992 che, a valere sulle risorse del titolo VIII della legge n. 219/1981 riguardante l'intervento statale per l'edilizia a Napoli, destina una somma non inferiore a 40 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 specificatamente alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana «Vele di Scampia»;

Vista la delibera CIPE 26 giugno 1996 con la quale, tra l'altro, si evidenzia un incremento di lire 15 miliardi relativamente al capitolo di spesa del bilancio di previsione del comune di Napoli a copertura del programma di cui sopra;

Considerato, quindi, che la sopracitata delibera CIPE assegna complessivamente la somma di lire 135 miliardi (pari ad € 69.721.681,38);

Visto il proprio decreto n. 16 del 18 giugno 1997 con il quale è stata impegnata a favore del comune di Napoli, la somma di lire 135 miliardi (€ 69.721.681,38) e, contestualmente erogato un primo 20% sull'intero ammontare, pari a lire 27 miliardi (€ 13.944.336,27);

Viste le successive autorizzazioni di pagamento del 25 novembre 1998, e del 25 novembre 2003 con le quali sono state erogate, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio del consigliere ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente le somme di € 20.658.275,96 ed € 10.400.000,00 a favore del comune di Napoli, ai sensi della citata delibera CIPE 26 giugno 1996;

Visto il proprio decreto n. 20176 del 9 settembre 2005 con il quale è stato impegnato ed erogato l'importo di € 10.400.000,00 quale somma reiscritta in bilancio per l'anno finanziario 2005, determinando così un saldo

ancora da trasferire di € 14.319.069,14 a completamento del programma di riqualificazione urbana «Vele di Scampia» secondo quanto previsto dalla citata delibera CIPE 26 giugno 1996;

Considerato che con nota n. 0025199 del 4 ottobre 2006 di questo servizio, è stato richiesto al Dipartimento R.G.S., qualora ne ricorressero i presupposti, di provvedere alla reiscrizione in bilancio dell'importo, perente agli effetti amministrativi, ancora da impegnare ed erogare a valere sull'assegnazione di cui al punto 2 della delibera CIPE del 26 giugno 1996 concernente il programma citato;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2005, n. 267 per l'esercizio finanziario 2006;

Considerato che con decreto ministeriale è stata apportata una variazione in aumento in termini di competenza e cassa sul capitolo di nuova n. 7740 «Somme occorrenti per il pagamento di residui passivi perenti di spese in c/capitale per i quali risulta soppresso il capitolo di provenienza» — U.P.B. 5.2.10.1 — per € 14.319.070,00 a carico dell'esercizio 2006;

Ritenuto, quindi, di poter impegnare ed erogare l'importo di € 14.319.069,14 quale somma reiscritta in bilancio 2006, a favore del comune di Napoli, per le finalità relative al citato programma «Vele di Scampia»;

Viste, infine, le modalità di pagamento, le disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

art. 1.

l'impegno della somma di € 14.319.069,14 a favore del comune di Napoli, per l'attuazione del programma di recupero urbano «Vele di Scampia» citato nelle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di € 14.319.069,14 a favore del comune di Napoli mediante apposito mandato con accreditamento presso la tesoreria provinciale di Napoli, sul conto corrente speciale infruttifero n. 63533.

L'onere relativo graverà sul capitolo n. 7740 — U.P.B. 5.2.10.1 — dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2006.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: SIGNORINI

07A00286

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Legge n. 443/2001 - Programma delle opere strategiche schemi idrici della regione Molise: irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - Primo intervento (CUP D57H04000080001). Assegnazione definitiva di contributo. (Deliberazione n. 147/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. («legge obiettivo»), e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 e le cui disposizioni sono state trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del menzionato decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 177, e successive modifiche ed integrazioni, che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo

in particolare, alla lettera *a)*, il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in base al quale le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Molise, «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale l'intervento «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore» è stato inserito tra gli interventi eleggibili a finanziamento a carico dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) destinati all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 luglio 2005 n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2005), con la quale questo Comitato ha previsto, al punto 2.4, l'esclusione dell'intervento suddetto dal finanziamento a carico del FAS nell'ipotesi che entro il 31 ottobre 2005 non fossero recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 153 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164/2006) con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, con le prescrizioni proposte dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore», stabilendo in 77.470.000 euro il «limite di spesa»;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75, con la quale questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili, e visto in particolare il punto 1.3.3, in base al quale il citato intervento è stato escluso dal finanziamento a carico del FAS, ai sensi del disposto del punto 2.4 della predetta delibera n. 98/2005;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/2006), con la quale questo Comitato ha assegnato in via programmatica un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 76.000.000 euro all'intervento «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore» a valere sulle risorse ordinarie destinate all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche e in considerazione delle ragioni di pubblico interesse correlate alla realizzazione di un intervento volto a migliorare le condizioni di irrigazione di un'area ad economia prevalentemente agricola ed ha disposto che, entro due mesi dalla pubblicazione della delibera stessa, venisse presentata la rimodulazione del progetto coerentemente con le disponibilità, comprensive della assegnazione programmatica in questione;

Vista la relazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture con nota 27 ottobre n. 15981 ed integrata con nota 6 novembre 2006, n. 16318;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare che:

il quadro economico originario dell'intervento recava un importo complessivo di 77.470.000 euro così articolato:

A. Lavori	—	55.427.807,03
B. Somme a disposizione		
— espropri	2.776.806,86	—
— spese generali	5.820.461,40	—
— IVA	12.249.653,71	—
— imprevisti e varie	665.271,00	—
— altre somme a disposizione	530.000,00	—
Totale *B*	—	22.042.192,97
Totale generale	—	77.470.000,00

l'apposita struttura tecnico-amministrativa istituita ai sensi del punto 2.2 della delibera n. 153/2005 ha rilevato come a seguito dell'attuazione delle prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e riportate, su proposta del Ministero istruttore, in allegato alla delibera medesima il costo dei lavori si sia ridotto da 55.427807,03 a 51.894.600,93 euro e come si siano conseguentemente ridotte le voci delle «somme a disposizione» calcolate in percentuale sull'importo dei lavori;

detta differenza, quantificata in complessivi 4.663.832,09 euro, è stata imputata alla voce «imprevisti e varie» sì che il totale del quadro economico rielaborato dalla citata struttura è rimasto invariato;

il Ministero delle infrastrutture, nella relazione istruttoria, ha proposto di assegnare definitivamente all'opera il contributo nella misura di 76.000.000 euro indicata nella delibera n. 99/2006;

con la nota 6 novembre 2006, n. 16318, il menzionato Ministero ha proposto di ricondurre la voce «imprevisti e varie» alla percentuale del 5,5% sull'importo dei lavori, ritenendola più consona alla tipologia ed all'entità dei lavori stessi, e di assegnare all'intervento un contributo in termini di volume di investimenti limitato a 75.000.000 euro, pari al costo dell'intervento come rideterminato a seguito della riduzione della suddetta voce;

in accoglimento della proposta del Ministero delle infrastrutture, il quadro economico dell'intervento resta così definito:

A. Lavori	—	51.894.600,93
B. Somme a disposizione		
— espropri	2.776.806,86	—
— spese generali	5.467.140,78	—
— IVA	11.472.348,34	—
— imprevisti e varie	2.859.103,09	—
— altre somme a disposizione	530.000,00	—
Totale *B*	—	23.105.399,07
Totale generale	—	75.000.000,00

la scheda di sintesi del piano economico-finanziario, depositata nel corso della seduta del 29 marzo 2006, non evidenzia per l'infrastruttura in argomento un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, a causa della scarsa significatività dei ricavi;

Delibera:

1. *Rideterminazione «limite di spesa».*

Il limite di spesa dell'intervento «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - Primo intervento», fissato in 77.470.000 euro al punto 1.2 della delibera n. 153/2005, è rideterminato in 75.000.000 euro.

2. *Assegnazione definitiva contributo.*

2.1. Il finanziamento, in termini di volume di investimento, per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 viene rideterminato in 75.000.000 euro e viene assegnato al Consorzio Bonifica Integrale Larinese.

2.2. L'onere relativo, quantificato sulla base del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data odierna, è imputato per 29.003.000 euro a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003, autorizzato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002: la quota annua non potrà comunque superare l'importo di 2.619.000 euro.

Il residuo, pari a 45.997.000 euro, viene imputato sul contributo quindicennale, autorizzato dall'art. 1, comma 78, lettera *a)* della legge n. 266/2005, con decorrenza 2007: la quota annua non potrà comunque superare l'importo di 4.153.000 euro.

3. *Clausola finale.*

La citata struttura tecnico amministrativa di cui al punto 2.2 della delibera n. 153/2005 provvederà a verificare che il progetto esecutivo sia sviluppato in linea con il progetto definitivo, come rielaborato a seguito dell'attuazione delle prescrizioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, e che recepisca le altre prescrizioni formulate con detta delibera.

Roma, 17 novembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 11

07A00320

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone durante la giornata del 20 dicembre 2006, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 20 dicembre 2006.

La procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Crotone ha espresso parere favorevole alla chiusura al pubblico degli sportelli del citato Ufficio.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 3 gennaio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A00224

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico registro automobilistico - di Savona nella giornata del 20 dicembre 2006, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato, con nota n. 1416 del 15 dicembre 2006, la chiusura sportelli al pubblico il 20 dicembre 2006, per l'intera giornata, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 2784/2006 del 15 dicembre 2006, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 4 gennaio 2007

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

07A00225

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico registro automobilistico - di Genova nella giornata del 20 dicembre 2006, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. UP GE/0004255/06 del 18 dicembre 2006, la chiusura sportelli al pubblico il 20 dicembre 2006, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 2826/2006 del 19 dicembre 2006, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A00278

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 20 dicembre 2006 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno per la partecipazione del personale all'assemblea del personale indetta dalla R.S.U.; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 2278/14/4 del 21 dicembre 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A00297

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 20 dicembre 2006 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Nuoro non ha operato nel suddetto giorno per la partecipazione del personale all'assemblea del personale indetta dalla R.S.U.; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 2279/14/4 del 21 dicembre 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A00298

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 12 dicembre 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti, a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 12 dicembre 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8463/APC/06 (14.4) del 18 dicembre 2006, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/15/2007 del 2 gennaio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 10 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A00406

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2006.

Approvazione di proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate. (Deliberazione n. 295/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);

la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 195/06 (di seguito: deliberazione n. 195/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);

Considerato che:

in data 27 novembre 2006 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 rispettivamente di 110 (centodieci) e di 106 (centosei) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

con nota del 27 novembre 2006, prot. TSG/M06/5443, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;

a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:

81 (ottantuno) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006 e 75 (settantacinque) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti;

22 (ventidue) imprese e 23 (ventitre) imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;

con riferimento agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, 5 (cinque) imprese hanno comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento, prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera *c)*, della deliberazione n. 173/04;

la società IS GAS S.c.r.l. non ha confermato le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, comunicando modifiche strutturali tali da rendere le proposte stesse non più compatibili con la realtà aziendale;

la società EDISON DG S.p.A. non ha confermato le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, dichiarando di aver presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; a dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della suddetta istanza nei termini previsti dall'art. 12, comma 12.1.6 della deliberazione n. 170/04, la società EDISON DG S.p.A. ha prodotto documentazione attualmente all'esame degli uffici dell'Autorità;

la società NAPOLETANA GAS S.p.A. non ha confermato le proposte tariffarie, per l'anno termico 2006/2007, relative ad alcuni ambiti tariffari con località in avviamento per le quali il precedente concessionario ha comunicato di voler presentare, per l'anno termico 2005/2006, la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04;

in alcune località è emerso che il titolare della concessione, diverso dal titolare di ambito tariffario interessato dall'approvazione tariffaria, ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04;

per la società ENI S.p.A., per la quale con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito delle modifiche segnalate dalla medesima società, gli uffici dell'Autorità hanno recepito tali modifiche;

Ritenuto che sia necessario:

approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 96 (novantasei) esercenti elencati in Tabella 1;

approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 92 (novantadue) esercenti elencati in Tabella 2;

rimandare l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 dei 15 (quindici) esercenti indicati nella Tabella 3 alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione della riduzione del tasso di recupero di produttività o per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento per le quali le imprese hanno rinunciato alla libertà tariffaria o per il recepimento delle modifiche segnalate;

Delibera:

Di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 96 (novantasei) esercenti elencati in Tabella 1, e, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 92 (novantadue) esercenti elencati in Tabella 2.

Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dal 1° ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 18 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
79	MEGAS SPA (URBINO - PS)
90	SOGAS SPA (ASTI - AT)
104	METAN BRIXIA SRL (RONCADELLE - BS)
107	METANO PAVESE SPA (BUSTO ARSIZIO - VA)
136	GESTIONE SERVIZI DESIO SPA (DESIO - MI)
140	ASM GESTIONI IMPIANTI SRL (MELEGNANO - MI)
223	ITALIMPIANTI SRL (ASTI - AT)
225	METEMA GESTIONI SRL (CAMERINO - MC)
226	MEA SPA - MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA (MELEGNANO - MI)
250	STECA SPA (MONTE URANO - AP)
260	SGM DISTRIBUZIONE PAVESE SRL (MILANO - MI)
265	COGEME SPA - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI (ROVATO - BS)
281	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA (BELLUNO - BL)
306	A.M.GAS AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA (BARI - BA)
315	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. CODOGNO (CODOGNO - LO)
317	COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
327	AMGA SPA - AZ.MEDITERRANEA GAS E ACQUA (GENOVA - GE)
335	ASTEM SPA (LODI - LO)
336	GESAM SPA (LUCCA - LU)
337	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA (MANTOVA - MN)
347	ASM PAVIA SPA (PAVIA - PV)
355	AZ.SERVIZI MUNICIPALI Rovigo S.p.A. (ROVIGO - RO)
367	AIM - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA GAS SPA (VICENZA - VI)
368	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA (VIGEVANO - PV)
432	AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SPA - A.M.A.G. (ALESSANDRIA - AL)
441	ISERA SRL (ISERA - TN)
451	COMUNE DI SCERNI (CH)
494	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
496	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)
498	COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC)
510	A.S.M. CASTELLEONE SERVIZI SPA (CASTELLEONE - CR)
521	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
527	A.S. MORTARA SPA (MORTARA - PV)
551	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL (PORTO SAN GIORGIO - AP)
575	FERMO ASITE SRL (FERMO - AP)
579	COMUNE DI SONA (VR)
598	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
599	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)
600	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
601	A.S.GA - AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL (GAGGIANO - MI)
646	COMUNE DI PIZZOLI (AQ)
657	COMUNE DI SAN BUONO (CH)
660	COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
698	MULTISERVIZI LAMA SRL (CASTEL DI LAMA - AP)
718	IDROGASMETANO SRL (LORETO - AN)
727	PROTOS SRL (TORRE SAN PATRIZIO - AP)
736	ING.ORFEO MAZZITELLI GAS (BARI - BA)
744	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO (VI)
747	OLIVI SPA (PANICALE - PG)
755	CDCL DI MARCHETTI & C. SNC (CAMERINO - MC)
756	E.T. - ENERGIA E TERRITORIO - SERVIZI TECNOLOGICI SRL (MAIOLATI SPONTINI - AN)
759	CIS GAS SRL (PORTICI - NA)
763	GEOGAS SRL (PARMA - PR)
771	SAT SPA (SASSUOLO - MO)
772	ASEP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI - PORTO MANTOVANO (MN) (PORTO MANTOVANO - MN)
774	SINERGAS SRL (CAGLIARI - CA)
787	AUTOGAS NORD SPA (VOLPIANO - TO)
814	MAGIGAS SPA (MONTALE - PT)
821	SORGEA SRL (FINALE EMILIA - MO)
826	PREALPINA GAS SRL (LODI - LO)
827	LIQUIGAS SPA (MILANO - MI)
841	TAMMARO GAS SRL (CASERTA - CE)

852	TOSCOGAS SPA (ALTOPASCIO - LU)
902	CNEA GESTIONI SRL (FROSINONE - FR)
905	PRIGEAS (SASSUOLO - MO)
910	PONTE SERVIZI SRL (PONTE SAN PIETRO - BG)
921	COMUNE DI DOLCE' (VR)
970	CIANNAVEI SNC DI CIANNAVEI M. & C. (ASCOLI PICENO - AP)
972	ALPIGAS SRL (AOSTA - AO)
1011	ASPES MULTISERVIZI SPA (PESARO - PS)
1019	TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI SRL (REGGIO NELL'EMILIA - RE)
1023	SO.GE.GAS PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SRL (FIUMEFREDDO DI SICILIA - CT)
1032	B.B.S. SRL - BASSA BRESCIANA SERVIZI (MANERBIO - BS)
1035	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL (LAVIS - TN)
1037	SERVER SRL (VEROLANUOVA - BS)
1043	CNEA SUD SRL (GAVIRATE - VA)
1050	CAST SRL (CASTELCOVATI - BS)
1077	CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE (CARONNO PERTUSELLA - VA)
1097	SANGRO GAS SRL (QUADRI - CH)
1119	ULTRAGAS TIRRENA SPA (ORISTANO - OR)
1131	ENI SPA (ROMA - RM)
1140	ACQUAMBIENTE MARCHE SRL (CASTELFIDARDO - AN)
1142	SOGIP SRL (ACIREALE - CT)
1155	CIS SPA (MONTALE - PT)
1157	NOVENERGIA SRL (NOVE - VI)
1168	SO.GE.SERV SRL (RAIANO - AQ)
1170	AUSA MULTISERVIZI SRL (CERVIGNANO DEL FRIULI - UD)
1175	C.O.GAS PICCOLA COOPERATIVA A RL (ORTONA - CH)
1185	CAM RETI SPA (FALCONARA MARITTIMA - AN)
1507	MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE SPA (BOLOGNA - BO)
1508	ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL (ASSISI - PG)
1514	A.S.T.E.A. MULTISERVIZI (LAVELLO - PZ)
1522	MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI SRL (SAN GINESIO - MC)
1529	SIGLA SCARL (FORLI' - FO)
1532	QUATTROPETROLI SPA (MONTECATINI TERME - PT)
1584	CASINO MICHELE (GRAVINA IN PUGLIA - BA)

TABELLA 2

IDTitolare	Titolare
79	MEGAS SPA (URBINO - PS)
90	SOGAS SPA (ASTI - AT)
107	METANO PAVESE SRL (BUSTO ARSIZIO - VA)
136	GESTIONE SERVIZI DESIO SPA (DESIO - MI)
140	ASM GESTIONI IMPIANTI SRL (MELEGNANO - MI)
223	ITALIMPIANTI SRL (ASTI - AT)
225	METEMA GESTIONI SRL (CAMERINO - MC)
226	MEA SPA - MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA (MELEGNANO - MI)
250	STECA SPA (MONTE URANO - AP)
260	SGM DISTRIBUZIONE PAVESE SRL (MILANO - MI)
281	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA (BELLUNO - BL)
306	A.M.GAS AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA (BARI - BA)
315	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. CODOGNO (CODOGNO - LO)
317	COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
327	AMGA SPA - AZ.MEDITERRANEA GAS E ACQUA (GENOVA - GE)
336	GESAM SPA (LUCCA - LU)
337	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA (MANTOVA - MN)
367	AIM - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA GAS SPA (VICENZA - VI)
368	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA (VIGEVANO - PV)
432	AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SPA - A.M.A.G. (ALESSANDRIA - AL)
441	ISERA SRL (ISERA - TN)
451	COMUNE DI SCERNI (CH)
494	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
498	COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC)
510	A.S.M. CASTELLEONE SERVIZI SPA (CASTELLEONE - CR)
527	A.S. MORTARA SPA (MORTARA - PV)
551	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL (PORTO SAN GIORGIO - AP)
575	FERMO ASITE SRL (FERMO - AP)
579	COMUNE DI SONA (VR)
599	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)
601	A.S.GA - AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL (GAGGIANO - MI)
646	COMUNE DI PIZZOLI (AQ)
657	COMUNE DI SAN BUONO (CH)
660	COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
698	MULTISERVIZI LAMA SRL (CASTEL DI LAMA - AP)
718	IDROGASMETANO SRL (LORETO - AN)
727	PROTOS SRL (TORRE SAN PATRIZIO - AP)
736	ING.ORFEO MAZZITELLI GAS (BARI - BA)
747	OLIVI SPA (PANICALE - PG)
755	CDCL DI MARCHETTI & C. SNC (CAMERINO - MC)
756	E.T. - ENERGIA E TERRITORIO - SERVIZI TECNOLOGICI SRL (MAIOLATI SPONTINI - AN)
759	CIS GAS SRL (PORTICI - NA)
771	SAT SPA (SASSUOLO - MO)
772	ASEP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI - PORTO MANTOVANO (MN) (PORTO MANTOVANO - MN)
774	SINERGAS SRL (CAGLIARI - CA)
787	AUTOGAS NORD SPA (VOLPIANO - TO)
814	MAGIGAS SPA (MONTALE - PT)
821	SORGEA SRL (FINALE EMILIA - MO)
826	PREALPINA GAS SRL (LODI - LO)
827	LIQUIGAS SPA (MILANO - MI)
841	POWERGAS DISTRIBUZIONE SPA (CASERTA - CE)
852	TOSCOGAS SPA (ALTOPASCIO - LU)
902	CNEA GESTIONI SRL (FROSINONE - FR)
905	PRIGEAS (SASSUOLO - MO)
910	PONTE SERVIZI SRL (PONTE SAN PIETRO - BG)
921	COMUNE DI DOLCE' (VR)
970	CIANNAVEI SNC DI CIANNAVEI M. & C. (ASCOLI PICENO - AP)
972	ALPIGAS SRL (AOSTA - AO)
1011	ASPES MULTISERVIZI SPA (PESARO - PS)
1019	TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI SRL (REGGIO NELL'EMILIA - RE)
1023	SO.GE.GAS PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SRL (FIUMEFREDDO DI SICILIA - CT)
1032	B.B.S. SRL - BASSA BRESCIANA SERVIZI (MANERBIO - BS)

1035	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL (LAVIS - TN)
1037	SERVER SRL (VEROLANUOVA - BS)
1043	CNEA SUD SRL (GAVIRATE - VA)
1050	CAST SRL (CASTELCOVATI - BS)
1077	CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE (CARONNO PERTUSELLA - VA)
1097	SANGRO GAS SRL (QUADRI - CH)
1119	ULTRAGAS TIRRENA SPA (ORISTANO - OR)
1131	ENI SPA (ROMA - RM)
1140	ACQUAMBIENTE MARCHE SRL (CASTELFIDARDO - AN)
1142	SOGIP SRL (ACIREALE - CT)
1157	NOVENERGIA SRL (NOVE - VI)
1168	SO.GE.SERV SRL (RAIANO - AQ)
1170	AUSA MULTISERVIZI SRL (CERVIGNANO DEL FRIULI - UD)
1175	C.O.GAS PICCOLA COOPERATIVA A RL (ORTONA - CH)
1185	CAM RETI SPA (FALCONARA MARITTIMA - AN)
1507	MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE SPA (BOLOGNA - BO)
1508	ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL (ASSISI - PG)
1514	A.S.T.E.A. MULTISERVIZI (LAVELLO - PZ)
1522	MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI SRL (SAN GINESIO - MC)
1532	QUATTROPETROLI SPA (MONTECATINI TERME - PT)
1568	CIS SRL SOC. UNIPERSONALE (MONTALE - PT)
1569	RETE DISTRIBUZIONE GAS SRL (SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR)
1574	ASM DISTRIBUZIONE GAS SRL (ROVIGO - RO)
1575	NATURAL GAS SRL (MILANO - MI)
1576	SI.GAS SRL (FORLI' - FO)
1578	MULTISERVIZI S.B. SRL (SAN BONIFACIO - VR)
1581	ASTEM GESTIONI SRL (LODI - LO)
1582	COGEME GESTIONI SRL (ROVATO - BS)
1583	FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL (FIORENZUOLA D'ARDA - PC)
1584	CASINO MICHELE (GRAVINA IN PUGLIA - BA)

TABELLA 3

IDTitolare	Titolare
8	EDISON D.G. SPA (SELVAZZANO DENTRO - PD)
35	NAPOLETANA GAS SPA (NAPOLI - NA)
47	EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. (ALBA - CN)
50	EROGASMET SPA (RONCADELLE - BS)
88	ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS (TORINO - TO)
153	SIMGAS NORD SRL (CREMA - CR)
202	CO.I.ME.PA SRL (ZOCCA - MO)
213	SICILIANA GAS SPA (PALERMO - PA)
714	IS GAS SCRL (CAGLIARI - CA)
715	GASTECNICA GALLIERA SRL (CASTELLO D'ARGILE - BO)
735	SOCOGAS SPA (FIDENZA - PR)
751	PITTA COSTRUZIONI SPA (LUCERA - FG)
1525	INTESAGPL SRL (SIENA - SI)
1559	BDG DISTRIBUZIONE GAS SRL (CREMA - CR)
1565	AZIENDA INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA (VICENZA - VI)

07A00325

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2006.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni, di cui all'articolo 8 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 297/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la delibera dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: delibera n. 237/00);

la delibera dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la delibera dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: delibera n. 138/03);

la delibera dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: delibera n. 134/06);

Considerato che:

la delibera n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti devono proporre, accanto alle proprie, ai clienti domestici con consumi annui inferiori ai 200.000 metri cubi di gas naturale, ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 134/06;

inoltre, l'art. 8 della delibera n. 138/03 prevede le modalità per la determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (QVD);

sono pervenute richieste di revisione dei criteri di cui all'art. 8 della delibera n. 138/03, da parte di associazioni di categoria;

nell'ambito delle richieste di cui all'alinea precedente sono stati evidenziati i seguenti elementi:

il coefficiente rappresentativo dei costi riconosciuti dell'attività di vendita al dettaglio (v), definito ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 237/00, non essendo mai stato aggiornato, potrebbe non riflettere le dinamiche registrate nei costi e nei prezzi;

la componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (QVD), come calcolata ai sensi dell'art. 8 della delibera n. 138/03, assume un valore per unità venduta (euro/GJ) unico per tutti gli scaglioni di consumo superiori a 20 GJ, determinando corrispettivi differenziati a seconda del consumo annuo del cliente e dell'ambito di ubicazione del medesimo;

le dinamiche concorrenziali conseguenti alla liberalizzazione del mercato hanno determinato, per molte imprese di vendita, effetti significativi solo sui clienti aventi consumi annui più elevati;

Ritenuto opportuno acquisire elementi e informazioni per la valutazione della congruità del corrispettivo delle condizioni economiche di fornitura relativo alla vendita al dettaglio, al fine di un'eventuale revisione delle disposizioni di cui all'art. 8 della delibera n. 138/03;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni di cui all'art. 8 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03.

2. Di attribuire la responsabilità del procedimento all'ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Direzione Gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Di conferire mandato al responsabile del procedimento di acquisire dati, documenti e informazioni ritenute necessarie, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle relative associazioni di categoria.

4. Di pubblicare la presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

07A00326

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007 per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 312/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di seguito: deliberazione n. 287/05);

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);

Considerato che:

ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato, entro il 15 ottobre di ogni anno, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di

cui all'art. 13 del testo integrato medesimo, sono tenute a proporre le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per l'anno successivo;

con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007, il comma 9.1 della deliberazione n. 203/06 ha prorogato al 30 ottobre 2006 il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;

con riferimento alla proposta delle opzioni ulteriori per l'anno 2007, il comma 9.2 della medesima deliberazione n. 203/06 ha sospeso fino a successivo provvedimento dell'Autorità il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;

l'art. 5 della deliberazione n. 275/06 ha prorogato fino al 30 giugno 2007 la validità delle opzioni ulteriori per l'anno 2006 approvate con deliberazione n. 287/05, dando la possibilità alle imprese distributrici di comunicare sospensioni delle suddette opzioni o modifiche, nei limiti previsti dal comma 5.4 della medesima deliberazione n. 275/06, entro e non oltre il 29 dicembre 2006;

ai sensi del comma 4.3 del Testo integrato, l'Autorità verifica la compatibilità delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato;

Considerato che:

centodiciassette imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'art. 13 del Testo integrato;

quarantanove imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo Testo integrato;

diciotto imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato;

alcune imprese distributrici hanno proposto opzioni tariffarie destinate ad utenze di illuminazione pubblica che prevedono una determinazione forfettaria dei consumi basata sulla potenza nominale degli apparecchi e sul numero di ore di funzionamento;

ai fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari; e che l'eventuale approvazione delle opzioni tariffarie, pertanto, non costituisce in alcun modo un'autorizzazione alla deroga del rispetto della normativa vigente in materia di contributi di allacciamento, obblighi di installazione dei misuratori o relativa alle condizioni contrattuali della fornitura e della qualità del servizio;

Ritenuto opportuno:

che la determinazione forfettaria dei consumi debba tenere conto dei risparmi energetici realizzati grazie all'eventuale presenza di apparati di regolazione del flusso luminoso, ausiliari o altre apparecchiature elettriche utili ai fini del risparmio energetico;

approvare le proposte di opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modificazioni, integrate come segue:

a) Testo integrato è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità n. 5/04, e successive modificazioni e integrazioni;

b) opzioni base sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del Testo integrato;

c) opzioni speciali sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del Testo integrato;

d) regime tariffario semplificato è il regime tariffario scelto in alternativa alla proposta di opzioni tariffarie dalle imprese distributrici con meno di 5000 punti di prelievo, ai sensi dell'art. 13 del testo integrato.

Art. 2.

Verifica delle proposte di opzioni base per l'anno 2007

1. Le opzioni base per l'anno 2007 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.

Art. 3.

Verifica delle proposte di opzioni speciali per l'anno 2007

1. Le opzioni speciali per l'anno 2007 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.

Art. 4.

Modalità di determinazione forfettaria dei consumi per le utenze di illuminazione pubblica e risparmio energetico

1. Nel caso di utenze di illuminazione pubblica, in presenza di apparati di regolazione del flusso luminoso, ausiliari o altre apparecchiature elettriche utili ai fini del risparmio energetico, nei casi in cui l'opzione tariffaria applicata preveda la determinazione forfettaria dei consumi, i criteri di forfetizzazione devono tenere conto di un numero equivalente di ore di funzionamento commisurato ai risparmi energetici conseguenti.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il 1° gennaio 2007.

Milano, 22 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1 - Opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione approvate

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	Enel Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	B4
				SB5
				SB3
				B1
				B2
				B3
				B5
				M4
				SM4
				M2
				M1
				SM2
				A1
E005	C.E.G. Societa' Cooperativa Elettrica Gignod	Aosta	AO	B4
				B1
				B2
				M4
				M3
E016	Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c.	Bleggio Inferiore	TN	BT IP 2007
				BT IP 2007 TV2
				AU bt 2007
				MT IP 2007
				MT IP 2007 TV2
				AU mt 2007
E018	Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG	Bolzano	BZ	IBB
				BB1
				BB2
				CP1
				IMB
				AMB
E021	ASM Brescia S.p.A.	Brescia	BS	OBT_IPBT
				OBT_AUBT
				OBT_IPMT
				OBT_AUMT
				OBT_AAT
E022	ASM Bressanone S.p.A.	Bressanone	BZ	IPBT
				AUBT
				IPMT
				AUMT
E023	Azienda Pubbliservizi Brunico	Brunico	BZ	BT2
				BT3
				MT1
				MT2
E032	S.I.P.P.I.C. S.p.A.	Napoli	NA	1003
				1010
				1004
				1007
				1009
				1004 BIS
				1005
				1006
				1008
E040	Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna Società Cooperativa	Chiavenna	SO	IPBT
				AUBT1
				AUBT2
				IPMT
				AUMT
E047	A.E.M. Gestioni S.r.l.	Cremona	CR	IPBT
				BTB
				IPMT
				MTB
				ATB
E051	Consorzio Idroelettrico Edolo Mu	Edolo	BS	OBT_IPBT
				OBT_AUBT
				OBT_IPMT
				OBT_AUMT
E055	A.C.S.M. S.p.A.- Az. Consorziale Servizi Municipalizzati	Fiera di Primiero	TN	IP1
				BT1
				IP2
				MT1
E062	IRIS-Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A.	Gorizia	GO	ILL BT
				BT 1
				BT 2
				ILL MT
				MT
				AT

E065	Hera S.p.A.	Bologna	BO	IP1 ST1 BT1 IP2 ST2 MT3 MT1 MT2 AT1
E075	Soc. Elettrica Liparese S.n.c.	Lipari	ME	PUBBTN07 PUBBTI07 DIVBTN07 DIVBTI07 PUBMTN07 PUBMTI07 DIVMTN07 DIVMTI07
E083	A.I.R. - Az. Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Mezzolombardo	TN	IP 1 BT BT 1 BT 2 IP 1 MT MT 1
E084	AEM ELETTRICITA' S.p.A.	Milano	MI	IP1 BT1 BT2 IP2 MT1 MT2 MT3 AT1
E091	Societa Elettrica in Morbegno	Morbegno	SO	TBT1.1 TBT2.1 TBT2.2 TMT1.1 TMT2.1
E096	S.N.I.E. S.p.A.	Nola	NA	BPI07 BA107 MPI07 MA107
E108	S.MED.E. Pantelleria S.p.A.	Palermo	PA	100 200 300 400
E113	SECAB Societa' Cooperativa	Paluzza	UD	BT1 BT2 BT3 MT1 MT2 MT3
E115	Eni'a S.p.A.	Parma	PR	BTI-B1 BTA-B2 BTA-B1 BTA-B3 MTI-B1 MTA-B1 MTA-B2 MTA-B3
E130	ALTO GARDA SERVIZI S.p.A.	Riva del garda	TN	IP01 BT02 BT04 BT05 BT01 BT03 IP02 MT02 MT01
E133	Trentino Servizi S.p.A.	Rovereto	TN	IP 1 BT BT 1 BT 2 IP 1 MT MT 1 AT/AAT 1
E146	A.S.SE.M. S.p.A.	San Severino Marche	MC	IP.BT UD.BT STR.BT IP.MT UD.MT
E147	AMAIE S.p.A.	Sanremo	IM	BT IP BT AU BT AU DI MT IP MT AU MT AU DI MT AU MO

E150	ACEA Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	BT1
				BT2
				BT3
				MT1
				MT4
				MT2
				MT3
				AT1
E153	AMIAS Servizi S.r.l.	Selvino	BG	T10
				T20
				T25
				T30
				T40
E154	AEB Distribuzione S.p.A.	Seregno	MI	BTIP07
				BT07
				MTIP07
				MT07
				AT07
E157	ASM S.p.A. - Sondrio	Sondrio	SO	BT-IP
				BT-AU
				BT-AU-pm
				BT-AU-fs
				MT-IP
				MT-AU
				MT-AU-pm
E158	SORESINA RETI E IMPIANTI S.p.A.	Soresina	CR	BTIP
				BT01
				BT02
				MTIP
				MT01
E161	IDROELETTRICA VALCANALE DI M.G. MASSARUTTO E C. S.a.s.	Tarvisio	UD	IP 1
				B 1
				B 2
				B 3
				IP-MT
				M 1
				M 2
				A1
E165	ASM Terni S.p.A.	Terni	TR	IPBT
				BT
				BTG
				IPMT
				MTG
				MT
				MTM
				MTTRRI
E170	A.S.S.M. S.p.A. - Tolentino	Tolentino	MC	I01
				I02
				B01
				B03
				B10
				B04
				I50
				M01
				M03
				M10
E171	AEM Torino Distribuzione S.p.A	Torino	TO	BTILLUM1
				BT1
				BT2
				MTILLUM1
				MTa
				MT3
				AT-AAT1
E172	AMET S.p.A.	Trani	BA	P001
				B1E5
				BTX3
				PMT1
				MTFG
E174	ACEGAS-APS S.p.A.	Trieste	TS	P1
				B1
				BT forniture straordinarie
				P2
				M1
				A1
E194	ATENA S.p.A.	Vercelli	VC	TIP
				TVBT
				TIP MT
				TVMT
				TVAT
E195	Comune di Vermiglio - A.E.C.	Vermiglio	TN	IP
				AU BT RIDOTTA
				AU BT
				IP MT
				AU MT

E196	AGSM Verona S.p.A.	Verona	VR	BTIP
				BTIPS
				BTAU
				BTAUS
				MTIP
				MTAU
				MTAUS
				ATAU
E198	A.I.M. Vicenza ENERGIA S.p.A.	Vicenza	VI	B/BT-IP01
				B/BT-IP02
				B/BT-AU01
				B/BT-AU02
				B/BT-AU03
				B/MT-IP01
				B/MT-IP02
				B/MT-AU01
				B/MT-AU02
				B/AT-01
E200	AEM TIRANO SPA - AZIENDA ENERGETICA MULTISERVIZI TIRANO S.p.A.	Tirano	SO	TBT1.1
				TBT1.2
				TBT2.1
				TBT2.2
				TMT1.1
				TMT1.2
				TMT2.1
				TMT2.2
E202	A.S.M. Voghera S.p.A.	Voghera	PV	IP BT
				UD BT 1
				UD BT 2
				IP MT
				UD MT 2
				UD AT 1
E204	ODOARDO ZECCA S.r.l.	Ortona	CH	101/07
				510/07
				161/07
				560a/07
				560b/07
				590/07
E214	Deval	Aosta	AO	B4
				B1
				B2
				SB3
				M4
				SM2
				M3
				A1
E216	Camuna Energia S.r.l.	Cedegolo	BS	OBT_IPBT
				OBT_AUBT
				OBT_IPMT
				OBT_AUMT
E219	ASTEA S.p.A.	Recanati	MC	TBI
				TB1
				TB2
				TBS2
				TMI
				TM1
				TM2
E220	STET S.p.A. - Servizi Territoriali Est Trentino	Pergine Valsugana	TN	IP 1 BT
				BT 1
				BT 2
				IP 1 MT
				MT 1
E221	SET Distribuzione S.p.A.	Rovereto	TN	IP 1 BT
				BT 1
				BT 2
				IP 1 MT
				MT 1
				AT/AAT 1

Tabella 2 - Opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione approvate

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	Enel Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	SB1
				SM1
E018	Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG	Bolzano	BZ	BSS
				BSD
				AMS
				AMD
E021	ASMEA S.r.l.	Brescia	BS	OST1_AUBT
				OST1_AUMT
E022	ASM Bressanone S.p.A.	Bressanone	BZ	CNBT
E062	IRIS-Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A.	Gorizia	GO	BIO BT
				DP BT
				DP MT
E065	Hera S.p.A.	Bologna	BO	OTS1
				OTS2
				BS1
E083	A.I.R. - Az. Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Mezzolombardo	TN	BT 3
				MT 2
				MT 3
				MT 4
E084	AEM ELETTRICITA' S.p.A.	Milano	MI	SP-AU1
				SP-AU2
E108	S.MED.E. Pantelleria S.p.A.	Palermo	PA	210
				410
E133	Trentino Servizi S.p.A.	Rovereto	TN	BT 3
				MT 2
				MT 3
				MT 4
E171	AEM Torino Distribuzione S.p.A	Torino	TO	BTSPEC1
E172	AMET S.p.A.	Trani	BA	BTPV
				BB25
				LX01
				PVM1
				STM1
E194	ATENA S.p.A.	Vercelli	VC	TVSMT
E198	A.I.M. Vicenza ENERGIA S.p.A.	Vicenza	VI	S/MT-AU02
E214	Deval	Aosta	AO	SB1
				SM1
				SM5
E219	ASTEA S.p.A.	Recanati	MC	TBS1
E220	STET S.p.A. - Servizi Territoriali Est Trentino	Pergine Valsugana	TN	BT 3
				MT 2
				MT 3
				MT 4
E221	SET Distribuzione S.p.A.	Rovereto	TN	BT 4

07A00327

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 novembre 2006.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2007. (Deliberazione n. 696/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 29 novembre 2006;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Considerato che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 conferma lo stanziamento in relazione alla legge n. 249 del 1997 dell'anno precedente;

Considerato che il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera dell'Autorità;

Ritenuto che per l'identificazione dei «soggetti operanti nel settore delle comunicazioni» vengono confermati i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002;

Ritenuto di confermare la misura della contribuzione nell'1,50 per mille dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Tenuto conto del parere espresso in data 24 febbraio 2006 dalla Commissione di garanzia, in merito alla disciplina delle esenzioni dall'obbligo di versamento del contributo da parte di alcune categorie di soggetti;

Ritenuto, pertanto, di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 euro in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, e per le imprese che versano in «stato di crisi» avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

Vista la relazione illustrativa del Servizio amministrazione e personale sul calcolo della base imponibile e le modalità di contribuzione;

Rilevato che le proposte modalità di calcolo della base imponibile, già adottate con delibera 110/06/CONS, si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

Considerato che la stima delle entrate, risulta congrua ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2007;

Visto il parere espresso in data 21 novembre 2006 dalla Commissione di garanzia;

Udita la relazione dei commissari relatori Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'anno 2007, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nella 110/06/CONS, è fissata in misura pari all'1,5 per mille, dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni.

3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Art. 2.

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a € 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2006.

Art. 3.

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2007, deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 ABI 01010 CAB 03494 CIN L - San-Paolo Banco di Napoli - intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 4.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 comma 66 della 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2007, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie del settore di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La presente delibera ai sensi della legge n. 266/2005, art. 1, comma 65, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI - BOTTI - LAURIA

ALLEGATO alla delibera 696/06/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Bilancio e Contabilità
Servizio amministrazione e personale
Centro Direzionale isola B5 – Pal. Torre Francesco
80143 Napoli

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto ………………. nella qualità di …………………..

dell'impresa …….. ………… iscritta alla C.C.I.A.A. di …… al numero ……. Reg. imprese n…..

C.F…………………………… P.IVA ………………………..

Sede Legale …………………… Prov. ….. Via …………………… ……. N.… ..cap ………

Tel. ……………….. Fax ………………………………… E-mail ……………………………

Estremi iscrizione ROC: . ………….……………………………

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Delibera del 29 novembre 2006, n. 696/06/CONS

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti: €. …………………………..
(riportare l'ammontare complessivo dei ricavi del valore della produzione)
Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti assoggettati c/o esenti: €. ………………………..
Categoria di appartenenza prevalente (per base imponibile): Cat. .
(indicare la lettera e la definizione di cui all'Art.1 comma 1.)
Calcolo del contributo dell' 1,50 per mille :

Cat.	Attività Esercitata	Cod.Istat	A Ricavi imponibili €.:	B Ricavi esclusi/esenti €. *
Resid.	(Totale ricavi Voce A1)			
Resid.	(Totale ricavi Voci da A2 ad A5)			
TOTALE				
CONTRIBUTO: ------ x A / 1000				
ESTREMI DEL VERSAMENTO:			(allegare fotocopia della ricevuta)	

- NOTE: fornire le motivazioni dell'esclusione/esenzione

Il legale rappresentante
data timbro e firma

Avvertenza: La delibera n. 696/06/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2007.

La delibera è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2006.

Le istruzioni relative all'applicazione della delibera n. 696/06/CONS sono disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

07A00279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Carmine, in Tito

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita del Carmine, con sede in Tito (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00218

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Gonfalone, in Potenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita del Gonfalone, con sede in Potenza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00219

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Rocco, in Potenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Rocco, con sede in Potenza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00220

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Gesù e Maria, in Sant'Angelo Le Fratte

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di Gesù e Maria, con sede in Sant'Angelo Le fratte (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00221

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giuseppe, in Vietri di Potenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Giuseppe, con sede in Vietri di Potenza (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00222

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia S. Pio da Pietrelcina, in Margherita di Savoia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia S. Pio da Pietrelcina, con sede in Margherita di Savoia (Foggia).

07A00223

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 gennaio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2984
Yen	156,16
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,774
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66540
Fiorino ungherese	255,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8787
Nuovo leu romeno	3,4119
Corona svedese	9,1431
Corona slovacca	34,548
Franco svizzero	1,6129
Corona islandese	93,30
Corona norvegese	8,3525
Kuna croata	7,3703
Rublo russo	34,4280
Nuova lira turca	1,8730
Dollaro australiano	1,6573
Dollaro canadese	1,5296
Yuan cinese	10,1209
Dollaro di Hong Kong	10,1248
Rupia indonesiana	11842,06
Won sudcoreano	1219,13
Ringgit malese	4,5684

Dollaro neozelandese	1,8773
Peso filippino	63,589
Dollaro di singapore	2,0018
Baht tailandese	46,639
Rand sudafricano	9,4487

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A00442

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «AquaVac ERM orale».

Decreto n. 101 del 21 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AQUAVAC ERM ORALE.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Ltd, Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1TW Regno Unito, rappresentata in Italia dalla Schering-Plough SpA con sede in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale 00889060158.

Produttore: Schering-Plough Ltd. sita in Harefield, Regno Unito che è responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone in polietilene da 1000 ml - A.I.C. n. 103887016.

Composizione:

principio attivo: cellule batteriche di Yersinia ruckeri inattivate con formalina (ceppo Hagerman tipo 1) non meno di $5x10^8$ cfu/ml, RPS*>60%; (*RPS: percentuale di sopravvivenza relativa nella trota iridea);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: trota iridea (onchorynchus mykiss).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di trote iridee di peso pari o superiore a 26 g, contro la malattia della Bocca Rossa (ERM) per ridurre la mortalità causata da Yersinia ruckeri di ceppo Hagerman Tipo 1 (sierotipo 01).

Validità:

10 mesi in confezione integra;

una volta aperto il flacone utilizzare immediatamente l'intero contenuto.

Tempi di sospensione: zero gradi giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

07A00316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duvaxyn IE-T plus».

Provvedimento n. 290 del 21 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DUVAXYN IE-T PLUS, nelle confezioni:

scatola con 10 flaconi da 1 dose di vaccino cadauno - A.I.C. n. 101472049;

scatola con 2 flaconi da 1 dose di vaccino cadauno - A.I.C. n. 101472052;

scatola con siringa preriempita da 1 dose di vaccino+ago sterile - A.I.C. n. 101472037.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Modifiche apportate: variazione tipo II: aggiunta indicazioni terapeutiche.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la variazione tipo II concernente l'aggiunta di una indicazione terapeutica sulla protezione offerta da tale vaccino anche nei confronti del ceppo influenzale H3N8 South Africa/4/03.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Eqvalan Duo».

Provvedimento n. 291 del 21 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario EQVALAN DUO.

Confezione: scatola cartone con 1 siringa da 7,74 g di pasta - A.I.C. n. 103716015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - eliminazione delle controindicazioni per l'utilizzo durante la gravidanza e la lattazione.

Si autorizza l'eliminazione delle controindicazioni per l'utilizzo durante la gravidanza e la lattazione.

Il punto «Utilizzazione durante la gravidanza e la lattazione» dell'SPC è ora il seguente:

«Studi eseguiti su animali da laboratorio non hanno evidenziato effetti teratogeni nè embriotossici dovuti a ivermectina o praziquantel somministrati alla dose raccomandata.

L'associazione Ivermectina-Praziquantel può essere utilizzata dopo i primi tre mesi di gravidanza e durante la lattazione. In assenza di dati clinici nel primo periodo della gravidanza "Eqvualan Duo" può essere utilizzato durante i primi tre mesi di gravidanza a seguito di una valutazione del rischio/beneficio da parte del medico veterinario».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00314

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac+Ca126».

Provvedimento n. 292 del 21 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS RISMAVAC+CA126 nelle confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102279015;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279027;

2 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279066;

fiala da 4000 dosi - A.I.C. n. 102279038;

fiala da 5000 dosi - A.I.C. n. 102279048.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: E' autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità, in azoto liquido, da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi, rimanendo invariata la validità dopo diluizione di 2 ore a 2-8º C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00313

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-015) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.